

L'adesione al patto preventivo biennale non esclude la maxi deduzione

L'Iper e il Cpb cumulabili

Il beneficio fiscale compatibile col concordato

DI BRUNO PAGAMICI

Nel biennio 2026-2027 iperammortamento e Concordato preventivo biennale (Cpb) sono pienamente compatibili e cumulabili. La maggiorazione del costo di acquisizione legata agli investimenti in chiave 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 può pertanto essere portata in diminuzione del reddito concordato con il Fisco.

Il d.l. fiscale n. 38/2026 convertito nella legge n. 88/2026, che ha modificato l'art. 16 del d.lgs. 13/2024 (art. 7, comma 3-bis), ha infatti stabilito che la maggiorazione per l'iperammortamento e i relativi canoni di leasing previsti dalla legge di bilancio 2026 (n. 199/2025) determinano una corrispondente variazione in diminuzione del reddito concordato con l'Amministrazione finanziaria. La regola si applica a chi ha già aderito al Cpb 2026-2027 (senza dover rifare l'adesione) e a chi sta valutando se aderire al patto con il Fisco per tale biennio (il termine per l'opzione è stato prorogato al 2 novembre 2026 poiché il 31 ottobre cade di sabato). Le imprese che avevano rinunciato a questa opportunità per il timore di perdere l'agevolazione 4.0 ora possono riconsiderare la convenienza complessiva offerta da entrambe le opportunità (restano fermi gli obblighi documentali previsti per l'iperammortamento come perizia asseverata e comunicazioni obbligatorie). Per chi ha già aderito al Cpb 2026-2027, inoltre, è possibile beneficiare della maxi deduzione senza dover rifare l'adesione al patto con l'Ammi-

nistrazione finanziaria poiché la variazione in diminuzione sul reddito concordato può essere applicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

La possibilità di cumulo. Con l'introduzione dell'iperammortamento da parte della legge di bilancio 2026, l'adesione al Cpb sembrava precludere la possibilità di sfruttare le deduzioni extracontabili legate agli ammortamenti maggiorati, neutralizzando di fatto il vantaggio fiscale dell'investimento.

Grazie alle modifiche introdotte dal d.l. 38/2026 convertito nella legge 88/2026, la maggiorazione del costo dei beni strumentali è stata inserita tra le variazioni ammesse in diminuzione del reddito concordato. L'impresa può quindi ridurre l'imponibile (Irpef o Ires) legato al reddito concordato con il Fisco, godendo del risparmio fiscale dell'agevolazione a prescindere dal reddito effettivo prodotto.

Esempio pratico in una Srl. Una Srl che aderisce al Cpb presenta i seguenti dati nel periodo d'imposta:

- reddito d'impresa concordato proposto/accettato: euro 100.000;
- investimento in bene strumentale 4.0 effettuato: costo storico di euro 50.000;
- quota di ammortamento ordinaria (es. 20%): euro 10.000;
- maggiorazione iperammortamento (es. +150% della quota): si ipotizza una variazione in diminuzione extracontabile aggiuntiva pari a euro 15.000.

Effetto sul reddito im-

nibile della Srl:

a) vecchia regola: il reddito concordato di euro 100.000 sarebbe rimasto intoccabile e la Srl avrebbe perso i 15.000 euro di maggiorazione iperammortamento;

b) regola attuale (con la modifica dell'art. 16, comma 1):

- reddito concordato di partenza: euro 100.000;
- meno la variazione in diminuzione per la maggiorazione iperammortamento: meno euro 15.000;
- reddito effettivo su cui calcolare l'Ires: euro 85.000 (100.000 - 15.000).

In tal modo la società mantiene il beneficio fiscale dell'investimento 4.0 pur avendo fatto la scelta di aderire al Cpb.

Le nuove norme a regime. L'inclusione della maggiorazione dell'iperammortamento tra le rettifiche del reddito concordato riguardano le opzioni esercitate dal biennio 2026-2027 in poi (essendo stato peraltro il nuovo iperammortamento introdotto a partire dal 1° gennaio 2026 con la legge di bilancio n. 199/2026). Pertanto, per chi aderisce al concordato in questo biennio la norma si applica pienamente: gli acconti e il reddito vengono calcolati tenendo conto delle due misure in modo indipendente.

— © Riproduzione riservata —



Un braccio robotico

